

REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13 e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2337/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ fissa le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Esso prevede in particolare all'articolo 14 che i titoli d'esportazione rechino l'indicazione del codice a dodici cifre del prodotto secondo la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione o i codici dei prodotti appartenenti alla stessa categoria.
- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di facilitare l'utilizzo dei titoli per le diverse presentazioni dei polli interi attualmente appartenenti a categorie di prodotti

differenti, risulta preferibile che tutti i prodotti in questione possano essere esportati mediante lo stesso certificato. Occorre pertanto adeguare le categorie di prodotti fissate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1372/95 aggiungendo alla categoria 3 i prodotti appartenenti alla categoria 4.

- (4) È inoltre necessario adeguare gli importi delle cauzioni fissati al suddetto allegato I al livello modificato degli importi di restituzione, nonché adeguare l'elenco dei paesi di cui all'allegato IV alle zone di destinazione attualmente previste.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 1372/95 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.